

*ARGOMENTO: CONCORDATO PREVENTIVO*

Aggiornato al 05/04/2012

CHE COS'È

La procedura di concordato preventivo prevista dagli articoli 160 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (la "legge fallimentare") rappresenta (unitamente all'accordo di ristrutturazione dei debiti ex articoli 182-*bis*, legge fallimentare e al piano attestato ex articolo 67 lettera d, legge fallimentare) uno degli strumenti di composizione concordata della crisi d'impresa che il legislatore ha rivisitato (e introdotto *ex-novo* quanto all'accordo di ristrutturazione dei debiti e al piano attestato) con la riforma del 2006 e il successivo decreto correttivo del 2007.

La procedura di concordato preventivo si apre con la presentazione di un ricorso da parte dell'imprenditore in stato di crisi o addirittura di insolvenza (articolo 160 legge fallimentare) con cui lo stesso propone ai suoi creditori un piano teso a consentire la loro soddisfazione in qualsiasi forma (la "domanda").

Il piano può avere il contenuto più vario e per esempio prevedere di soddisfare i creditori tramite cessioni di beni, accolti, operazioni straordinarie ivi compresa l'attribuzione ai creditori di azioni, quote, obbligazioni convertibili in azioni o altri strumenti finanziari o titoli di debito della stessa impresa proponente ovvero di una società di nuova costituzione. Il piano può prevedere una suddivisione dei creditori in classi, che per legge deve avvenire secondo posizione giuridica (ad esempio privilegiati, chirografari) e interessi economici (ad esempio banche, fornitori) omogenei, ai quali riservare trattamenti differenziati purché nel rispetto della cosiddetta *par condicio creditorum* (parità di trattamento dei creditori). Infine il piano può stabilire che sia un terzo (sotto forma di garante ovvero di assuntore) a soddisfare il ceto creditorio unitamente ovvero al posto dell'imprenditore proponente. Non è richiesta una soddisfazione integrale dei creditori neppure dei creditori privilegiati (ossia assistiti da pegni, ipoteche o privilegi). Quanto ai creditori privilegiati il piano può infatti prevederne una soddisfazione parziale purché non inferiore a quella che tali creditori otterrebbero se vendessero i beni su cui insiste la loro garanzia (il valore di mercato di tali beni dovrà essere provato tramite una perizia da allegare alla domanda). Dal giorno della presentazione della domanda e sino al giorno della pronuncia dell'eventuale decreto di ammissione, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di ammissione non possono iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore.

## COME SI FA

L'imprenditore in stato di crisi/insolvenza deve depositare un ricorso al Tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale. Il trasferimento della sede sociale nell'anno precedente il deposito del ricorso non rileva ai fini della determinazione della competenza del Tribunale. Unitamente al ricorso l'imprenditore in crisi deve allegare la seguente documentazione:

- a) il piano;
- b) un'aggiornata situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
- c) uno stato analitico estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- d) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore e, infine,
- e) la relazione di un professionista qualificato ai sensi dell'articolo 161 legge fallimentare che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.

La relazione del professionista è il documento che insieme al piano è cruciale per la buona riuscita di qualsiasi concordato preventivo; la valutazione del Tribunale e successivamente quella dei creditori si basano infatti sulla credibilità e serietà di tali documenti. La fase della redazione del piano richiede in genere molto tempo (nella media, non meno di 3/6 mesi) in quanto usualmente l'imprenditore aspira a proporre un piano di ristrutturazione già condiviso/approvato dai creditori che - nella migliore delle ipotesi - rappresentano la maggioranza dei creditori necessaria per l'approvazione della proposta. L'imprenditore che intende presentare un ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo deve pertanto attivarsi per tempo.

Prima di attivare una procedura di concordato preventivo l'imprenditore deve poi attentamente considerare non solo i costi dei professionisti coinvolti nella predisposizione del piano e della domanda ma anche i costi della procedura che possono avere un impatto determinante sulla stessa fattibilità del concordato. Le spese di procedura sono stimate dal Tribunale in sede di ammissione dell'imprenditore alla procedura di concordato preventivo e una porzione definita dallo stesso Tribunale tra il 20% e il 50% delle spese così stimate deve essere depositata in cancelleria entro 15 giorni dall'ammissione. Non vi sono regole fisse sulla base delle quali poter calcolare l'importo di tali spese che dipendono dalle caratteristiche e complessità della singola procedura.

A seguito della presentazione della domanda il Tribunale può concedere al debitore un termine non superiore a 15 giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Questo termine viene spesso sfruttato dagli imprenditori che si trovano costretti a presentare la domanda prima di averla interamente completata per riuscire a bloccare le azioni esecutive dei creditori.

## CHI

La domanda di concordato preventivo può essere proposta dall'imprenditore che si trova in stato di crisi ovvero di insolvenza. Stando alla dottrina prevalente, il concetto di imprenditore coincide con il concetto di imprenditore commerciale di cui all'articolo 2195 codice civile. Pertanto, da un lato sarebbero esclusi i piccoli imprenditori, gli imprenditori agricoli, gli enti pubblici, le società semplici, le associazioni non riconosciute e i consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi (salvo che siano organizzati ad impresa e siano costituiti in forma di società); dall'altro, potrebbero beneficiare della procedura di concordato preventivo anche società irregolari e, di fatto, le società occulte e quelle apparenti e, più in generale, tutte quelle società che si possono definire commerciali a prescindere dalla loro iscrizione al Registro delle Imprese. Ulteriore requisito per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è che l'impresa in crisi/insolvenza abbia superato le cosiddette soglie di fallibilità, ossia abbia tutti e tre i seguenti requisiti:

- (i) nei tre esercizi precedenti la presentazione del ricorso (o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore) abbia avuto un attivo patrimoniale di ammontare annuo superiore a euro 300.000;
- (ii) nel medesimo arco temporale abbia realizzato ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo superiore a euro 200.000;
- (iii) abbia un ammontare di debiti, anche non scaduti, superiore a euro 500.000.

Queste soglie di fallibilità stabilite dall'articolo 1 della legge fallimentare sono soggette ad aggiornamenti ogni tre anni sulla base della media degli indici Istat. Nessuna espressa disciplina è stata ad oggi dettata per i cosiddetti concordati di gruppo. Vi sono state recenti pronunzie dei Tribunali di merito che hanno mostrato un'apertura al concetto di concordato di gruppo, ma tale orientamento non è sufficientemente consolidato da potervi fare affidamento. In caso di crisi di gruppo, pertanto, ogni società del gruppo dovrà proporre un proprio ricorso che è, tuttavia, possibile tentare di coordinare con quello delle altre società del gruppo, ad esempio condizionando reciprocamente le varie domande e (ove tutte le procedure siano pendenti avanti il medesimo tribunale) facendo anche istanza affinché i relativi procedimenti vengano riuniti. Maggiori problemi si verificano ovviamente quando, a causa della loro diversificata localizzazione, la competenza sulle varie società del gruppo spetti a diversi Tribunali. Il ricorso deve essere sottoscritto personalmente dal legale rappresentante (articolo 152 legge fallimentare richiamato dall'articolo 161 legge fallimentare) dell'impresa che domanda l'ammissione alla procedura (articolo 161 legge fallimentare).

La decisione di presentare un ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo deve essere presa, nelle società di persone, dai soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale mentre, nelle società di capitali e nelle società cooperative, è deliberata dagli amministratori (articolo 152 legge fallimentare richiamato dall'articolo 161 legge fallimentare) e deve risultare da verbale redatto da notaio, regolarmente depositato presso il registro delle imprese.

## FAQ

### *Quali sono le fasi principali della procedura di concordato preventivo?*

La procedura di concordato preventivo si articola nelle seguenti fasi:

1. deposito della domanda;
2. eventuale pronuncia del decreto di ammissione alla procedura;
3. adunanza dei creditori per l'approvazione della proposta di concordato;
4. omologa del concordato preventivo;
5. eventuale fase di opposizione all'omologa della proposta di concordato preventivo.

### *Quanto dura il procedimento dal deposito del ricorso all'eventuale omologa del concordato preventivo?*

Stando all'articolo 181 legge fallimentare, l'omologazione del concordato preventivo che chiude la procedura deve intervenire entro 6 mesi dalla presentazione del ricorso e il termine può essere prorogato una sola volta dal Tribunale di 60 giorni. Si tratta di un termine ordinatorio che non sempre i Tribunali riescono a rispettare. Mediamente le procedure durano dai 6 ai 12 mesi.